

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione dei Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
c.a. Responsabile del Procedimento
Dott. Franco Gerardini

E p.c. spett.le Ditta MED s.r.l.
Tortoreto (CH)
medsrll@legalmail.it

e p.c. Spett.le SUAP Notaresco
suap@pec.comunedinotaresco.gov.it
c.a. Rag. De Luca
Rag. Intellini

e p.c. spett.le Distretto ARTA di Teramo
Direttore del Distretto
Dott.ssa Daniela Cicconetti

Oggetto. Lgs. 152/06 parte II, titolo III bis. Ditta Med srl. Installazione di Notaresco (TE). Procedimento di rilascio dell'AIA. Rif nota regionale prot. N.0034203/2018 del 08/08/2018. Valutazioni tecniche

A riscontro della nota regionale richiamata in oggetto, con la quale l'A.C ha trasmesso il verbale della conferenza dei servizi del 17/7/2018, richiedendo il parere entro 30 gg dal ricevimento delle integrazioni, che sono state acquisite al prot. ARTA n. 41847 del 1/10/2018, esaminata la documentazione trasmessa dall'azienda acquisita al prot. ARTA n. 54373 del 18/12/2018 ad integrazione di quanto richiesto da ARTA nel corso della riunione tecnica del 18/10/2018, il cui verbale è stato inviato con nota prot. 45488 del 22/10/2018, si allega alla presente la relazione tecnica, condivisa con il Distretto Arta di Teramo, riportante le valutazioni di competenza.

Si evidenzia che l'impianto risulta non compatibile con gli attuali criteri localizzativi di cui alla LR 5/2018 per la quale la distanza minima dai centri abitati è 2000 m mentre il progetto è a distanza di circa 750 m dal nucleo abitato più prossimo (Fontanelle di Atri) e a distanza di 850 m da Pianura Vomano.

Come noto il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA che si è conclusa favorevolmente prima dell'emanazione della LR 5/2018. Come riportato nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 17/7/2018, è stata emanata la DCR 248/C del 27/4/2018 che ha modificato i criteri localizzativi di cui alla LR 5/2018.

Tuttavia, l'Avvocatura Regionale con nota prot. 280310 del 11/10/2018 ha chiaramente specificato che, laddove in conflitto, fra i due provvedimenti regionali prevale la LR 5/2018, pur evidenziando contestualmente *“la necessità che la Regione proceda all'abrogazione delle disposizioni oggetto della vertenza dinanzi alla Corte Costituzionale, anche al fine di assicurare la auspicabile coerenza nella gestione delle procedure amministrative ad essa correlate”*.

Il quadro normativo di riferimento risulta quindi piuttosto complesso e la situazione è chiaramente in divenire, stante la pendenza del Giudizio della Corte Costituzionale sulla LR 5/2018. La scrivente Agenzia rimette pertanto ogni determinazione circa i criteri localizzativi all'Autorità Competente regionale.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce
(Firmato digitalmente)

**Ditta MED S.R.L., installazione sita nel Comune di Notaresco (TE)
Procedimento di rilascio dell'AIA**

Relazione tecnica

Attività di cui all. VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06.

- Codice IPPC 5.2 Smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
- 5.3.b Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 4. Trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti
- 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

BREF di riferimento:

- Waste incineration agosto 2006 – E' presente la Draft pubblicata a maggio 2017
- Waste treatment – BATc pubblicate su GU Europea del 17/8/2018.

L'azienda dichiara che effettuerà anche due attività non IPPC:

R13, messa in riserva

R4, riciclo/recupero di composti metallici, carbone di pirolisi.

ITER AMMINISTRATIVO

Giudizio VIA favorevole n. 2837 del 9/11/2017 con prescrizioni.

Documentazione, datata 5/5/2018, acquisita al prot. ARTA n. 28620 del 5/7/2018.

Convocazione Conferenza dei Servizi per il 17/7/2018 con nota prot. 180546 del 25/6/2018

Richiesta ARTA di differimento data della CdS acquisita al prot. regionale n. 196281 del 10/7/2018

Inoltro da parte del RUP regionale del verbale della cds del 17/7/2018 con nota regionale acquisita al prot. N.0034203/2018 del 08/08/2018

Integrazioni richieste nel corso della cds acquisite al prot. ARTA n. 41847 del 1/10/2018

Invio richiesta integrazioni di cui al verbale dell'incontro tecnico con nota ARTA del 18/10/2018 con nota prot. 45488 del 22/10/2018

Integrazioni acquisite al prot. ARTA n. 54373 del 18/12/2018



Documentazione oggetto di valutazione

La documentazione oggetto di valutazione è datata 5/5/2018, acquisita al prot. 28620 del 5/7/2018, integrata con la documentazione acquisita al prot. 41847 del 1/10/2018 e con la documentazione acquisita al prot. 54373 del 18/12/2018.

Criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti

Il procedimento di VIA relativo al progetto è stato avviato dal Servizio VIA in data 11/09/2015 con prot. RA/230463, si è concluso il 9/11/2017, in vigore del precedente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla LR 45/2017, con i cui criteri localizzativi il progetto non risultava in contrasto.

Di contro, il progetto CAR Recycling risulta attualmente in contrasto con i criteri localizzativi stabiliti dal nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti di cui alla LR 5/2018, in quanto la distanza minima dai nuclei abitati deve essere di almeno 2000 m, mentre dal SIA si desume che *“Il nucleo abitato più vicino all'area di progetto è costituito da una porzione di Fontanelle d'Atri, localizzata a circa 750 mt in direzione sud-sud-est dall'area di progetto. In direzione diametralmente opposta e ad una distanza di circa 850 mt dall'area di progetto insiste il nucleo urbano di Pianura Vomano.”*

Come noto il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA che si è conclusa prima dell'emanazione della LR 5/2018. Come riportato nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 17/7/2018, è stata emanata la DCR 248/C del 27/4/2018 che ha modificato i criteri localizzativi di cui alla LR 5/2018. Tuttavia, l'Avvocatura Regionale con nota prot. 280310 del 11/10/2018 ha chiaramente specificato che, laddove in conflitto, fra i due provvedimenti regionali prevale la LR 5/2018 pur evidenziando contestualmente *“la necessità che la Regione proceda all'abrogazione delle disposizioni oggetto della vertenza dinanzi alla Corte Costituzionale, anche al fine di assicurare la auspicabile coerenza nella gestione delle procedure amministrative ad essa correlate”*.

Il quadro normativo di riferimento risulta quindi piuttosto complesso e la situazione è chiaramente in divenire, stante la pendenza del Giudizio della Corte Costituzionale sulla LR 5/2018. La scrivente Agenzia ritiene pertanto opportuno rimettere all'Autorità Competente regionale ogni determinazione in ordine alla verifica dei criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Prescrizioni giudizio VIA

Il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA, conclusasi con Giudizio VIA favorevole n. 2837 del 9/11/2017 con le seguenti prescrizioni:

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

- la Conferenza dei Servizi si esprima favorevolmente in relazione agli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e quindi alla qualità dell'aria. A tal fine la Ditta dovrà effettuare un'ulteriore campagna di misurazione della qualità dell'aria che dovrà essere concordata e realizzata con la supervisione di ARTA.

L'azienda ha pertanto effettuato una nuova campagna di misurazione della qualità dell'aria ante operam per il parametro polveri (PM10) dal 12 al 21 marzo 2018, concordando preventivamente con ARTA l'ubicazione della centralina. Gli esiti di tale ulteriore campagna sono stati allegati alla documentazione in allegato E.4.

Tabella 7-1: Risultati campagna di misurazioni dal 13 al 20/03/2018: valori limite e livelli critici. (Allegato XI - D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e s.m.i.)

Inquinante	Periodo di Mediazione	Valore Limite	Valore misurato 13÷20/03/2018
PM ₁₀	24 ore	50 µg/m³	nessun valore > 50 µg/m³, Media periodo di monitoraggio 20,2 µg/m³
	Anno civile	40 µg/m³	

Tabella 7-3: Dati riepilogativi delle misure in media giornaliera PM₁₀

DATA	PM ₁₀ [µg/m³]
13/03/2018	16,3
14/03/2018	26,1
15/03/2018	34,1
16/03/2018	25,1
17/03/2018	14,7
18/03/2018	19,0
19/03/2018	15,2
20/03/2018	11,1

Il giorno 12 marzo e 21 marzo 2018 non stati registrati dati poiché è stato eseguito il solo posizionamento e disinstallazione della centralina.

Le precedenti campagne di misurazione sono state effettuate dal 28 luglio 2017 all'11 agosto 2017 e dal 17 al 20 ottobre 2017.

La prima campagna di misurazione è stata fortemente condizionata dalla scelta dell'ubicazione della stazione di misura in corrispondenza di una strada sterrata, pertanto le misure di polveri effettuate nel primo monitoraggio sono poco attendibili. Le successive indagini, eseguite in postazioni di misura più idonee, hanno evidenziato concentrazioni di PM₁₀ in linea fra loro.

Sommando il contributo, ottenuto mediante studio di ricaduta delle emissioni dell'impianto sui dati medi di qualità dell'aria, misurati durante l'ultima campagna di misurazione, l'azienda riporta il seguente prospetto.

Tabella 7-2: Prospetto riassuntivo

Inquinante	Periodo di Mediazione	Valore misurato ante operam (13÷20/03/2018)	Previsione ricadute da nuovo impianto	Previsione post operam	Valore limite
PM ₁₀	Anno civile	20,2 µg/m³	0,047 µg/m³	20,247 µg/m³	40 µg/m³

⇒ Come già evidenziato nella nota ARTA Prot. 8022 del 31/5/2017, si reputa necessario che, entro tempistiche individuate dal Responsabile del Procedimento Regionale, l'azienda effettui una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria post operam, da effettuarsi in accordo con ARTA.

BAT Conclusions – trattamento dei rifiuti

L'Azienda ha presentato il confronto con le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti, che si intende qui integralmente riportato.

Dal confronto presentato, si desume che l'azienda applicherà le BAT applicabili. Si ritiene opportuno proporre le seguenti prescrizioni:

⇒ Con riferimento alla BAT 5 *“Operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione”* che l'azienda dichiara di non applicare in quanto:

“Tutte i depositi, nonché tutte le attività di trattamento dei rifiuti previste dal progetto Car Recycling-CaRe sono localizzate all'interno dello stesso capannone, pertanto non sono previste significative movimentazioni di rifiuti. La principale movimentazione di rifiuti avviene su un percorso di poche decine di metri per trasferire i rifiuti metallici in ingresso all'impianto, dal loro deposito alla stazione di pre-triturazione.”

si ritiene che la BAT 5 sopra riportata debba essere applicata per la movimentazione e trasferimento dei rifiuti provenienti dall'esterno e diretti verso impianti terzi.

⇒ A partire dall'avvio dell'attività, l'azienda dovrà aver predisposto e dovrà dare attuazione ad un sistema di gestione ambientale puntualmente conforme alla BAT 1 del Documento sulle BAT Conclusions. Nei report annuali si dovrà dare evidenza di quanto attuato.

⇒ A partire dall'avvio dell'attività l'azienda dovrà aver predisposto e dovrà attuare e riesaminare un piano di gestione del rumore che includa tutti gli elementi indicati alla BAT 17 e alla BAT 18. Le azioni previste e poste in essere dovranno essere oggetto di specifica relazione nel report annuale.

L'azienda è tenuta a realizzare il progetto conformemente a quanto indicato dalla stessa relativamente alla BAT 18, *“al fine di limitare quanto più possibile le emissioni acustiche il progetto prevede: - il posizionamento di idonei supporti antivibranti alla base degli impianti di triturazione, macinazione e selezione dei metalli; - la realizzazione di un ulteriore isolamento acustico, sia per il mulino a martelli Flex 1100, che per il Flex 500, costituito rispettivamente da una cabina acustica, in pannelli fonoassorbenti di lamiera microforata coibentati con lana di roccia, dello spessore minimo di 60 mm; - la realizzazione di controsoffitti e di contropareti acustici nel locale ove insiste la Turbina ORC ed in quello che ospita le componenti del sistema di trattamento fumi; - l'installazione di tende a strisce in PVC in prossimità delle aree di triturazione e macinatura carcasse metalliche nonché delle aree di scarico dei materiali metallici. I predetti tendaggi, aventi spessori di 3-4 mm ed installati in sormonto, consentono il transito di persone e/o mezzi e nel contempo fungono da schermo acustico per le emissioni sonore generate durante le lavorazioni; - la realizzazione di pannellature acustiche in prossimità degli aerotermini posti su piazzale esterno con pannelli autoportanti in lamiera metallica (microforata su una faccia), con materiale fonoassorbente in intercapedine, aventi spessore di almeno 100 mm; - l'installazione – in prossimità delle aree acusticamente più critiche – di baffles acustici, pannelli in grado di ridurre significativamente le riflessioni delle onde sonore generate dai macchinari rumorosi nonché i fenomeni di riverbero sonoro all'interno del fabbricato”*.

⇒ L'azienda dovrà attuare tutte le misure previste dalla BAT per prevenire le emissioni da incidenti e limitarne le conseguenze, con particolare riferimento alla BAT 21, BAT 26, BAT 27. Nel report annuale si dovrà relazionare sulle azioni previste e su quanto attuato.

Con riferimento alla BAT 26, i contenitori metallici devono essere avviati a triturazione solo se accompagnati da una dichiarazione di pulizia o avvenuta bonifica.

Con riferimento alla BAT 27, si ritiene che l'azienda debba applicare, a tutela degli operatori, serrande di sovrappressione appositamente dimensionate.

D. Lgs. 105/15

L'azienda dichiara che sarà esclusa dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 105/15.

Consegna e ricezione dei rifiuti

⇒ L'azienda è tenuta ad elaborare procedure di ricezione dei rifiuti in linea con l'art. 237 septies del D. Lgs. 152/06.

Descrizione Processo di recupero

L'azienda dichiara che all'impianto saranno conferiti i pacchi carrozzeria bonificati da tutti i componenti pericolosi e pressati, identificati dal CER 16 01 06 "veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose". Su tali rifiuti l'azienda chiede di effettuare le attività R13, R4, R1.

In aggiunta ai pacchi carrozzeria bonificati, l'azienda intende trattare (R13/R4) anche altri rifiuti metallici, i cui CER sono di seguito elencati:

10 02 10 scaglie di laminazione;

11 05 01 zinco solido;

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi;

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi;

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi;

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi;

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti, con riferimento esclusivo a cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa;

15 01 04 imballaggi metallici;

16 01 17 metalli ferrosi;

16 01 18 metalli non ferrosi;

16 01 22 componenti non specificati altrimenti;

17 04 01 rame, bronzo, ottone;

17 04 02 alluminio;

17 04 03 piombo;

17 04 04 zinco;

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno;

17 04 07 metalli misti;

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti;

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio;

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi;

19 12 02 metalli ferrosi;

19 12 03 metalli non ferrosi;

20 01 40 metallo.

Il quantitativo di rifiuti che l'azienda chiede di poter trattare è di 45.000 t/a.

L'azienda ha stralciato dall'elenco i CER 160122 e 100210, a riscontro di quanto richiesto da ARTA nel corso dell'incontro tecnico del 18/10/2018.

⇒ Si specifica che il CER 120199 potrà essere ammesso all'impianto solo se costituito da materiale metallico recuperabile.

Su tali rifiuti l'azienda dichiara che effettuerà:

- I. Riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili, comprendente l'acquisizione dei rifiuti metallici, la loro messa in riserva (R13), e le attività di triturazione, frantumazione e recupero metalli (R4).
- II. Separazione termochimica della porzione non riciclabile prodotta dalle attività di riduzione, selezione e recupero e contestuale valorizzazione energetica della componente non riciclabile, comprendente la messa in riserva del fluff prodotto nella Fase I (R13), la sua pirolisi (R3) e la

valorizzazione energetica del pyrogas prodotto dal processo di pirolisi (R1), volta alla produzione dell'energia elettrica destinata principalmente a soddisfare gli autoconsumi interni.

- III. Selezione e recupero della componente metallica del residuo solido generato della fase di separazione termochimica, comprendente la messa in riserva del carbone di pirolisi (R13), le attività di frantumazione e recupero dei metalli (R4), il deposito temporaneo dei residui di carbone di pirolisi demetallizzati e dei residui di filtrazione dei fumi e dell'aria aspirata dal mulino a martelli FLEX500 ed il loro smaltimento secondo norma di legge.

⇒ In riferimento all'attività di recupero finalizzata all'end of waste, l'azienda dovrà fare riferimento al regolamento europeo 333/2011 per metalli ferrosi e di alluminio, mentre per gli altri metalli occorre che l'azienda faccia esplicito riferimento al DM 5/2/98, sia per le caratteristiche dei rifiuti da avviare a recupero, sia per le caratteristiche delle materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto.

APPARECCHIATURE PREVISTE NEL PROGETTO

Le apparecchiature che costituiranno l'impianto sono:

- Ragno meccanico modelli EXP 50ZE Zero Emission
- tritatore bi-albero (mod. THOR WD 280/20, capacità di tritrazione di 20 tonnellate/ora di materiale in ingresso), utilizzo previsto di 2300 hr/a
- mulino a martelli marca Panizzolo, serie FLEX 1100, alimentato da motore elettrico della potenza di 250 kW
- selezionatore a magnete permanente, Panizzolo serie Powersense 1000.
- Separatore ad induzione a correnti parassite per metalli non ferrosi, principalmente alluminio, rame, ottone e zinco.
- Separatore aeraulico per ulteriore separazione
- Macinatore Ares 1800 per il fluff
- Pyroboiler, da cui si separa il gas di sintesi che viene direttamente bruciato ad alta temperatura, e il char. La combustione avviene a 1250 °C e il tempo di residenza è di 2 sec.
- Ciclone sul Gas di pirolisi, le cui polveri sono unite al char.
- Recupero di calore in scambiatori ad olio diatermico, di cui il primo ad alta temperatura è costituito da due scambiatori (su reattore di pirolisi e su forno) ed il secondo a bassa temperatura.
- Sistema di trattamento fumi costituito da torre di reazione con bicarbonato di sodio e carbone attivo e filtro a maniche. Le polveri sono gestite come rifiuto.
- Mulino a martelli Flex 500 per il carbone di pirolisi, annesso al punto di emissione E3.
- Produzione di energia elettrica in turbogeneratore a ciclo rankine organico ORC, modello Turboden 12 HRS-split.

- ⇒ Si ritiene che eventuali variazioni nel modello e nelle caratteristiche delle apparecchiature dovranno garantire le medesime o migliori prestazioni in termini di impatto acustico e di altre prestazioni ambientali rispetto alle apparecchiature sopra indicate.

MESSA IN RISERVA

- ⇒ La messa in riserva dei rifiuti dovrà essere effettuata nel pieno rispetto della Circolare del MATTM prot. 1121 del 21/1/2019. L'azienda invierà, entro tempistiche stabilite dall'A.C., un prospetto di corrispondenza puntuale fra quanto previsto dalla Circolare e le modalità di stoccaggio e gestione dei rifiuti.

Pacchi carrozzeria e altri rifiuti metallici

L'azienda dichiara che l'area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso avrà un'estensione di ca 1.100 mq ed un'altezza massima di ca 5,00 m, possiede una capacità di accumulo pari a circa 5.500 mc.

Fluff

La messa in riserva del Fluff (191003* o 191004) avrà volume geometrico di 336 mc, corrispondente a 68 t.

Le aree di stoccaggio delle materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto sono denominate MPS1 ed MPS2.

Carbone di pirolisi da sottoporre a processo di recupero materiali ferrosi

Il rifiuto con CER 190118 (o 190117*) sarà posto in due cassoni, per un volume complessivo di 40 mc, prima dell'avvio a macinazione in mulino a martelli per il recupero di materiali ferrosi.

Per quanto attiene al Char prodotto, nel chiarimento acquisito al prot. ARTA n. 54373 del 18/12/2018, l'azienda dichiara che il carbone di pirolisi in forma polverulenta sarà stoccato in big bags e non in silo. Il char in pezzi sarà stoccato in cassone chiuso.

Tutti i rifiuti saranno stoccati all'interno del capannone.

- ⇒ Considerato che il CER del rifiuto costituito da Carbone di Pirolisi può essere identificato con 190117*, rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose, occorre che la documentazione progettuale e planimetrica individui in via conservativa entrambi i CER.

Attività di recupero da rifiuti

R4, recupero di metalli, da tutti i rifiuti in ingresso

R3, recupero di sostanze organiche effettuata sul fluff, 191003* o 191004

R1 sul pyrogas, per una portata di 620 Nmc/hr

Proposte di prescrizioni

- ⇒ I rifiuti devono essere stoccati in aree dedicate, separate rispetto alle aree adibite a stoccaggio di materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto e di materie prime. Dovrà essere utilizzata idonea cartellonistica illustrativa del materiale in deposito e dovranno apporsi chiare delimitazioni delle aree (p.e. mediante segnaletica orizzontale) o eventualmente anche mobili (p.e. barriere tipo new jersey, ecc)
- ⇒ Per i rifiuti sottoposti a pirolisi/incenerimento, l'azienda deve predisporre ed attuare procedure di ricezione dei rifiuti conformi all'art. 237 septies del D. LGs. 152/06. Le suddette procedure devono prevedere:
- campionamenti ed analisi del fluff prima della pirolisi;

- campionamenti ed analisi del gas di pirolisi prima dell'incenerimento. A tale scopo, l'azienda deve realizzare un punto di campionamento al fine di effettuare i necessari prelievi e le analisi periodiche.

Le analisi da effettuare sui suddetti rifiuti devono essere finalizzate a determinare la concentrazione almeno dei parametri di cui all'art. 237 sexies c. 2 lettera b del D. Lgs. 152/06.

STATO DEL SITO

⇒ L'azienda dichiara di aver realizzato due piezometri. Occorre che, entro tempistiche stabilite dall'A.C., sia realizzato almeno un altro piezometro, in modo da consentire la ricostruzione della superficie piezometrica, secondo le indicazioni di cui al paragrafo "Stato del Sito e relazione di riferimento" della linea guida ARTA scaricabile all'indirizzo: https://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20151126_linee_guida_aia.pdf

L'azienda dovrà pertanto successivamente inviare, entro tempistiche stabilite dall'A.C. regionale, la relazione idrogeologica riportante tutte le informazioni indicate nella sopra citata linea guida.

L'ubicazione del nuovo piezometro, che l'azienda propone di realizzare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, è stata concordata nel corso della riunione tecnica del 18/10/2018 presso la sede dell'ARTA. Durante la realizzazione del piezometro, dovranno essere prelevati campioni di terreno su cui effettuare, come indicato nelle citate linee guida, uno screening analitico completo.

Successivamente, salvo criticità emerse nel corso del primo screening, l'azienda dovrà sottoporre a monitoraggio annuale le acque di n. 3 piezometri, di cui uno a monte e due a valle idrogeologica, ricercando pH, conducibilità, potenziale redox, metalli, idrocarburi totali, solventi clorurati cancerogeni e non cancerogeni.

Nelle integrazioni assunte al prot. ARTA n. 54373 del 18/12/2018 l'azienda ha aggiornato la scheda del PMC conformemente a quanto sopra indicato, sebbene abbia indicato in modo generico "solventi" che devono intendersi come clorurati cancerogeni e non, con riferimento alla tab. 2 all. 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06 .

Il monitoraggio del suolo dovrà essere ripetuto con cadenza decennale e questo dovrà essere inserito nel PMC.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

⇒ Esaminato il documento di screening elaborato dalla ditta, nelle more dell'emanazione di una nuova nazionale in sostituzione del DM 272/2014, si ritiene che la dichiarazione dell'azienda di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento possa considerarsi accoglibile solo a condizione che vengano messi in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza.

In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti: i serbatoi contenenti sostanze pericolose (compresi rifiuti) devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, in grado di contenere il volume del serbatoio stesso. Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere

preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate. Se coperte esse devono essere dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti. Se scoperte, le acque di dilavamento devono essere inviate a rete separata. Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti, nonché di movimentazione dei materiali in colli, devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti. Eventuali caditoie, presenti nelle aree di stoccaggio, carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni. L'azienda deve porre in essere procedure documentate di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.

Occorre altresì che l'azienda adotti tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.

BILANCIO IDRICO

L'azienda stima consumi idrici industriali molto contenuti (220 mc/ann, di cui 200 mc/a per il reintegro delle acque antincendio e solo 20 mc/a per raffreddamento) che saranno derivati dalla condotta delle acque ad uso industriale del Consorzio di Bonifica Nord.

⇒ L'azienda dovrà installare i necessari contatori per contabilizzare le voci del bilancio idrico e dovrà dettagliare nel report annuale i consumi idrici per ogni sezione di impianto.

SCARICHI IDRICI – Acque meteoriche di dilavamento

Il piazzale esterno dell'azienda, di superficie di 5500 mq, non sarà adibito, secondo il progetto presentato, a stoccaggio di materie prime/rifiuti, ma solo a movimentazione degli stessi. L'azienda dichiara che le acque meteoriche di dilavamento saranno inviate ad una vasca di prima pioggia che dovrà avere volume utile di almeno 22 mc (il volume geometrico previsto è di 25 mc).

Nelle integrazioni assunte al prot. ARTA n. 54373 del 18/12/2018 l'azienda ha chiarito che le acque eccedenti la prima pioggia saranno scaricate a mezzo pozzetto di bypass da 500 l direttamente nel recettore finale che è individuato in un fosso limitrofo che confluisce nel Fiume Vomano.

La vasca sarà svuotata mediante sensore di pioggia che avvierà la pompa una volta che siano trascorse 24-48 ore dalla conclusione dell'ultimo evento meteorico. La vasca sarà munita di disoleatore statico e filtro con carbone attivo.

⇒ Secondo il progetto presentato, le acque di prima pioggia trattate saranno avviate, previo assenso del Gestore Ruzzo Reti, in rete fognaria e, pertanto, dovrà essere garantito il rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 colonna di scarico in pubblica fognatura. La modalità di gestione proposta dall'azienda è condizionata all'assenso del Gestore della rete fognaria. Pertanto l'azienda dovrà informare l'A.C. regionale sull'esito dell'istanza presentata alla Ruzzo Reti di accogliere anche le acque di prima pioggia trattate nella rete fognaria della Ruzzo. In caso di esito negativo, l'azienda è tenuta a proporre una modalità alternativa di gestione delle acque di prima pioggia su cui ARTA si riserva di esprimersi.

⇒ L'azienda dovrà elaborare apposita procedura operativa di ispezione del pozzetto disoleatore con frequenza bimestrale, con rimozione dell'eventuale olio raccolto e pulizia o sostituzione del filtro. Gli interventi di verifica e manutenzione del filtro e del pozzetto devono essere opportunamente registrati.

Nella documentazione integrativa prodotta a dicembre 2018 l'azienda ha aggiornato il Piano di Monitoraggio e controllo relativamente al monitoraggio periodico dello scarico delle acque di prima pioggia. Resta inteso che il rispetto dei VLE deve essere garantito per tutti gli inquinanti di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. LGS. 152/06.

L'azienda ha aggiornato la planimetria "D.2 INT –Planimetria Scarichi Idrici" data 30/10/2018 che costituisce l'elaborato grafico di riferimento per le acque meteoriche.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Con le integrazioni inviate a dicembre 2018 l'azienda ha aggiornato il Quadro riassuntivo delle Emissioni sulla base delle indicazioni emerse nel corso della riunione tecnica del 18/10/2018, il cui verbale è stato inviato con nota ARTA prot. 45488 del 22/10/2018.

Si fa tuttavia presente che per i punti di emissione E2 ed E3 i parametri rame e piombo sono entrambi appartenenti alla cl. III tab. B all. I alla parte V del D. LGS. 152/06, pertanto il VLE è da intendersi rispettato come sommatoria delle concentrazioni dei due metalli ($Cu+Pb < 3.5 \text{ mg/Nmc}$).

Considerato che i metalli sono determinati sulle polveri, occorre inoltre che la sommatoria dei VLE dei metalli non ecceda il VLE di 10 mg/Nmc fissato per il parametro polveri totali.

⇒ Occorre pertanto che il QRE sia aggiornato con le indicazioni di cui sopra.

Fermo restando pertanto quanto sopra indicato, si ritiene che il VLE per i metalli nei punti di emissione E2 ed E3 debba essere definitivamente fissato successivamente al primo anno di monitoraggio. L'azienda dovrà pertanto inviare, dopo un anno dal rilascio dell'AIA, una proposta di QRE su cui ARTA si riserva di esprimere le proprie valutazioni.

⇒ Si ribadisce l'opportunità che sia inserito nel QRE anche il punto di emissione di emergenza, il cui funzionamento, in base a quanto dichiarato dall'azienda, si limita ad un lasso temporale di 10-15 min per malfunzionamento, pur se lo stesso può considerarsi rientrare nella definizione di cui all'art. 272 c. 5 del D. LGS. 152/06 e, pertanto, non sia soggetto a monitoraggio né all'obbligo del rispetto dei VLE.

Filtri a maniche

- ⇒ I sistemi di abbattimento filtri a maniche devono essere dotati di misuratori di pressione differenziale con dispositivi di allarme atti a segnalare eventuali malfunzionamenti
- ⇒ In caso di malfunzionamento di un sistema di abbattimento tale da non consentire il rispetto dei VLE, l'azienda dovrà prontamente avviare le operazioni di fermata dell'impianto connesso con lo stesso sistema di abbattimento nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Punto di emissione E1.

Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE)

⇒ Il punto di emissione E1 deve essere dotato di SMCE conforme al titolo III bis della parte IV del D. Lgs. 152/06, alla norma UNI 14181 ed alle Linee Guida Ispra 87 "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)", i cui dati dovranno essere condivisi in tempo reale con il Distretto Arta di Teramo, secondo modalità che dovranno essere concordate con quest'ultimo.

⇒ L'azienda dovrà, prima dell'avvio dell'attività, inviare il Manuale di Gestione dello SME, preventivamente condiviso con il Distretto ARTA di Teramo, che deve costituire parte integrante dell'AIA.

Il QRE proposto dall'azienda nell'ETD per il camino E1 è conforme alle indicazioni dell'allegato 1, titolo IIIbis alla parte IV del D. Lgs. 152/06 con le seguenti specificazioni:

- ⇒ La valutazione dell'osservanza dei valori limite deve essere effettuata secondo le indicazioni del punto C dell'allegato 1 al titolo III bis della parte IV del D. Lgs. 152/06. Il manuale di gestione dello SME deve essere elaborato in modo da darne evidenza.
- ⇒ Come previsto dall'art. 237 quattuordecies del D. Lgs. 152/06, deve essere effettuato anche il monitoraggio in continuo del parametro NH₃, che l'azienda ha previsto di effettuare nelle integrazioni inviate a dicembre 2018.
- ⇒ L'azienda specifica che effettuerà la misura in continuo anche dell'HF.
- ⇒ Deve essere misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna della camera di combustione.
- ⇒ Il monitoraggio dei parametri misurati in discontinuo deve essere effettuato con cadenza trimestrale per il primo anno di funzionamento e con cadenza almeno quadrimestrale successivamente, come indicato al c. 7 dell'art. 237 quattuordecies del D. Lgs. 152/06.
- ⇒ L'impianto di incenerimento deve essere progettato, realizzato, gestito e sottoposto a manutenzione secondo quanto previsto al titolo III bis della parte IV del D. Lgs. 152/06.

Contenuti dell'autorizzazione secondo l'art. 237 sexies del D. Lgs. 152/06.

CER e quantitativi rifiuti che possono essere inviati all'impianto di incenerimento

All'impianto di incenerimento può essere alimentato solo il gas, identificato con CER 190199, proveniente dalla pirolisi del fluff (CER 191003* oppure 191004).

La massima portata di fluff (CER 191003* oppure 191004) alimentata alla sezione di pirolisi è pari a 1.5 t/hr, corrispondente a 11.500 t/a.

Nelle integrazioni inviate a dicembre 2018, l'azienda ha dichiarato che la portata stimata di gas di pirolisi da sottoporre a incenerimento è di circa 620 Nmc/hr. L'azienda stima una variabilità compresa fra un minimo di circa 495 Nmc/h ad un massimo di circa 745 Nmc/h. Poiché l'azienda stima che il Pyrogas presenti una densità media pari a circa 1,4 Kg/Nmc, considera che il flusso di massa del Pyrogas avviato a valorizzazione energetica sia compreso tra un minimo di circa 693 Kg/h ed un massimo di circa 1.043 Kg/h. Tali dati dovranno essere verificati durante l'esercizio dell'attività.

⇒ L'azienda dovrà individuare una procedura per il campionamento e l'analisi del Pyrogas, nonché per la misura o calcolo della portata.

Per quanto attiene ai contenuti massimi di PCB, PCT, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti nei rifiuti che intende incenerire, nelle integrazioni inviate a dicembre 2018 l'azienda ha indicato il range di valori attesi, nonché le modalità di calcolo. Anche per tali parametri, dovrà essere individuata una procedura di campionamento ed analisi.

⇒ L'azienda dichiara che nel forno i gas permangono per 2 sec ad una temperatura di 1200 °C. Queste condizioni consentirebbero, secondo l'art. 237 octies c. 5, la combustione di rifiuti con concentrazione di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, superiori all'1%. Tale caratteristica di funzionamento deve essere attestata producendo la specifica tecnica dell'apparecchiatura, nonché effettuando le necessarie verifiche. In caso contrario, l'azienda non potrà bruciare pyrogas con concentrazione in cloro superiore all'1%. L'azienda dovrà individuare una idonea modalità di monitoraggio della concentrazione di cloro nel gas avviato a combustione.

Carico termico nominale

⇒ La potenza termica nominale dell'impianto di incenerimento è di 6300 kW (vedi pag. 127 dell'ETD).

Valori limite di emissione in atmosfera

Si veda il paragrafo sulle emissioni in atmosfera relativamente al camino E1. Il punto di emissione E1 è tenuto al rispetto dei VLE individuati all'allegato 1 titolo III bis alla parte IV del D. Lgs. 152/06.

Nel manuale di gestione dello SMCE dovranno essere individuate le modalità di verifica del rispetto dei VLE.

Procedure e frequenza di campionamento e misurazione, localizzazione dei punti di campionamento e misurazione

Si veda il paragrafo sulle emissioni in atmosfera relativamente al camino E1.

Periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di abbattimento e di misurazione, le emissioni in atmosfera possono superare i VLE previsti.

Si ritiene che, in caso di anomalie di processo e dei sistemi di abbattimento, tali da non consentire il rispetto dei VLE, l'azienda debba tempestivamente avviare la procedura di fermata dell'impianto.

⇒ Nel manuale di gestione dello SME l'azienda dovrà produrre una stima della durata e frequenza delle situazioni che potrebbero comportare il superamento dei VLE, nonché la relative modalità di gestione.

Periodi per l'avviamento e l'arresto dell'impianto

⇒ Durante l'avvio e l'arresto dell'impianto di incenerimento, l'azienda non può bruciare rifiuti, come stabilito all'art. 237 octies del D. Lgs. 152/06, c. 11. A tale scopo, occorre che l'azienda sia dotata di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione del pirogas in camera di combustione fino a quanto la temperatura sia inferiore a 850°C (se il gas di pirolisi ha concentrazione di cloro inferiore all'1%) o a 1100 °C (se la concentrazione di cloro è superiore).

⇒ Nel paragrafo relativo alle condizioni diverse dal normale esercizio, l'azienda ha specificato la durata delle fasi di avvio ed arresto che qui si intendono richiamate. Il valore nominale orario di alimentazione del fluff è di 1.44 t/hr.

L'azienda dichiara che l'avvio ha durata di 4-6 hr. L'azienda può iniziare l'alimentazione del fluff, e quindi di pyrogas, solo quando la temperatura nella camera di combustione raggiunge il valore minimo necessario per la combustione dei rifiuti.

La fase di arresto in condizioni normali ha durata stimata in 2-3 hr e inizia con la interruzione dell'alimentazione del fluff. L'azienda dovrà garantire che la temperatura in camera di combustione non scenda al di sotto di 850°C fintanto che si produca pirogas.

La durata della fase di arresto, in condizioni di emergenza, a causa di problemi ed anomalie, è descritta a pag. 173 dell'ETD. L'azienda dichiara che la fase critica potrà avere durata di 10-15 min, e che comporterà la necessità di utilizzo del camino di bypass.

⇒ Nel manuale di gestione dello SME, l'azienda dovrà descrivere in modo dettagliato le fasi di avvio ed arresto e la loro durata, indicando altresì quali parametri definiscono il minimo tecnico.

Modalità e frequenza dei controlli programmati da parte dell'ARTA

Si veda il paragrafo sul Piano dei controlli programmati

Periodo che deve intercorrere fra messa in esercizio e messa a regime dell'impianto

- Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, l'azienda dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto Arta, al Dipartimento Provinciale della ASL;
- Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, l'azienda dovrà effettuare almeno tre autocontrolli, preferibilmente non consecutivi: uno il primo giorno e uno un giorno intermedio, nelle condizioni più gravose di esercizio;
- Entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'Arta ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;

⇒ Si chiede all'azienda di specificare la durata della messa a regime degli impianti.

Potere calorifico inferiore minimo e massimo dei rifiuti da incenerire

L'azienda stima che il valore **minimo** del PCI del Pyrogas in circa 27.400 KJ/Kg ed il valore **massimo** in circa 45.720 KJ/Kg.

Indicazioni accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI PRELIEVO

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

GESTIONE DELLE CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

Modalità di gestione sversamenti sostanze pericolose

⇒ Nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale, l'azienda dovrà individuare modalità di gestione degli sversamenti di sostanze pericolose tali da garantire che in nessun caso possano confluire su suolo, acque superficiali e sotterranee.

Modalità di gestione malfunzionamenti dell'impianto di incenerimento

Vedi paragrafo sulle emissioni in atmosfera.

Per quanto non riportato nel presente paragrafo, si rimanda al paragrafo sull'applicazione delle BAT attinenti alla prevenzione e gestione del rischio di deflagrazione legato alla triturazione dei rifiuti metallici.

Comunicazioni in caso di malfunzionamento

- ⇒ Comunicazione senza ritardo e comunque entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.
- ⇒ Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento, tempo che dovrà essere definito nell'atto autorizzativo.
- ⇒ In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale Arta competente.
- ⇒ I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese.

Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività

In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia.

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.

Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- ⇒ Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- ⇒ Comune territorialmente competente;
- ⇒ Arta Distretto provinciale competente;
- ⇒ ASL territorialmente competente;
- ⇒ Provincia territorialmente competente;
- ⇒ Autorità Competente per l'AIA.

Deposito temporaneo dei RIFIUTI

I rifiuti che saranno posti in deposito temporaneo saranno:

CER 190118 Carbone di pirolisi (in 2 cassoni oppure, se in polvere, in silos da 90 mc o in big bags)

CER 190105*, ceneri di abbattimento, deposito in big bags per un volume di 30 mc

CER 120102 e 120104, costituite da polveri di abbattimento.

CER 130205, 130110*, 130307* oli esausti, deposito rispettivamente in fusti per max 400 l, in fusti per max 800 l, in fusti per max 15 mc.

- ⇒ Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere separate dalle aree di messa in riserva e dalle aree adibite a deposito di materie prime, evidenziate mediante apposita cartellonistica e delimitate opportunamente. L'azienda dovrà individuare preventivamente e univocamente il criterio (temporale o volumetrico) utilizzato per il deposito temporaneo dei rifiuti.
- ⇒ Il deposito dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Circolare 1121 del 21/01/2019.

Rumore

L'azienda dovrà effettuare il collaudo acustico post operam, finalizzato a verificare il rispetto dei VLE compreso il differenziale anche in periodo notturno presso i recettori più prossimi, inviandone gli esiti all'A.C. ed all'ARTA entro tempistiche stabilite dall'A.C., contestualmente proponendo, in caso di criticità nel rispetto dei VLE, i necessari interventi di contenimento. I rilievi e la relazione dovranno essere effettuati secondo le indicazioni del paragrafo "Impatto Acustico" della Linea Guida Arta per le istanze di AIA di novembre 2015, scaricabile all'indirizzo:

https://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20151126_linee_guida_aia.pdf

Successivamente, l'azienda dovrà ripetere i rilievi e presentare la relazione di impatto acustico con cadenza almeno triennale.

PMC

Il Piano di monitoraggio e controllo allegato alla documentazione di istanza di AIA è aggiornato sulla base della documentazione inviata a dicembre 2018.

⇒ Si ritiene che l'azienda debba produrre un unico PMC da allegare all'atto autorizzativo, che tenga conto delle indicazioni di cui alla presente relazione.

REPORT ANNUALE

⇒ Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate

ADEMPIMENTI PMC		PARAMETRO	METODO DI MISURA	FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
MATRICE	Sigla				SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
<i>EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>										
<i>SCARICHI IDRICI</i>										
<i>MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)</i>										
<i>RIFIUTI (indicare CER)</i>										
<i>EMISSIONI SONORE</i>										
<i>PIEZOMETRI</i>										

ADEMPIMENTI PMC		PARAMETRO	METODO DI MISURA	FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
MATRICE	Sigla				SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
ALTRO (indicare)										

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Firma
Il Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.

5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Controllo effettuato sull'emissione E1. Campionamento ed analisi (*)
Voce
Campionamento (dovranno essere effettuati più campionamenti, in funzione della durata di campionamento prevista dalla norma)
Portata, Temperatura, Umidità
O ₂
CO
NO _x
TOC
Polveri
HCl
NH ₃
HF
IPA
PCB-DI
Diossine
SO ₂
Metalli

(*) Il campionamento e l'analisi di alcuni parametri (p.e. diossine e PCB-DI) saranno effettuati sulla base della dotazione strumentale dell'ARTA e della possibilità di avvalersi del supporto di altre ARPA

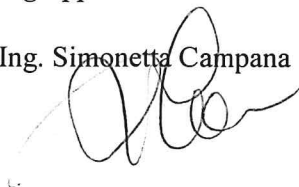
Campionamento ed Analisi emissione a scelta fra E2 o E3
Voce
Campionamento
Polveri
Portata, Temperatura, Umidità
O ₂
metalli

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su tre piezometri: campionamento ed analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
pH, conducibilità, potenziale redox
Idrocarburi totali
Composti organici clorurati
Metalli

Il gruppo di Lavoro

Ing. Simonetta Campana



Il Direttore dell'Area tecnica

Dott.ssa Luciana Di Croce

